

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

### 7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1993

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente COVATTA**

#### INDICE

##### Interrogazioni

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5
CARLOTTO (DC) .....	5
PRINCIPE, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	4

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,10.*

#### **INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interrogazioni, l'una del senatore Carlotto e di altri senatori, l'altra del senatore Carlotto, che si riferiscono allo stesso argomento.

Ne do lettura:

CARLOTTO, COVIELLO, DANIELE GALDI, MAGLIOCCHETTI, MANFROI, MERIGGI, PAIRE, RABINO, SCHEDE, STEFANELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che ai giovani in servizio obbligatorio di leva al 31 dicembre di uno degli anni compresi nel quinquennio 1957-1961 non sono stati attribuiti i contributi pensionistici spettanti per il periodo dello stesso anno in cui hanno svolto attività di coltivatori diretti e, come tali, assicurati per invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

che con circolare del Ministro del lavoro n. 38 del 18 novembre 1959 è consentito l'accredito ai soggetti che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno;

che secondo l'interpretazione della Direzione generale dell'INPS tale accredito non viene attribuito alle unità attive temporaneamente non presenti in azienda al 31 dicembre per l'obbligo di leva;

che il legislatore con l'articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63, di conversione del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, ha ovviato a tale incongruenza,

gli interroganti chiedono di conoscere quando siano state emanate le necessarie direttive allo SCAU ed all'INPS per la corretta applicazione del citato disposto legislativo.

(3-00525)

CARLOTTO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, cassato con la legge 9 gennaio 1963, n. 9, stabiliva che l'accredito annuale dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo 1957-61 doveva essere effettuato a favore dei singoli componenti, unità attive del nucleo familiare, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia al 31 dicembre;

che quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 1047 del 1957 provocava l'assurda situazione di non consentire l'attribuzione dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti a quei componenti del nucleo familiare che, pur avendo svolto attività per gran parte dell'anno, non erano presenti, anche se per motivi di forza maggiore quali il servizio militare obbligatorio o lo sfratto per i mezzadri, coloni ed affittuari, al 31 dicembre dello stesso anno;

che il Ministro del lavoro con la circolare n. 38 del 18 novembre 1959, prima ancora della legge n. 9 del 1963, ha ovviato a tale incongruenza disponendo l'attribuzione dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti per il periodo dell'anno di effettiva attività a favore dei soggetti che per matrimonio non facevano più parte della famiglia al 31 dicembre dello stesso anno;

che la stessa circolare ministeriale consentiva, inoltre, l'attribuzione, da parte dell'INPS, come è avvenuto, dei contributi relativi alla frazione di anno relativa ai periodi di effettiva attività lavorativa per i nuclei familiari mezzadrili coloniali che avevano abbandonato il fondo e quindi cessato l'attività prima del 31 dicembre;

che non sono state, invece, tenute in considerazione, allora come ora, le situazioni relative al servizio militare;

che, infatti, ad alcuni soggetti assenti al 31 dicembre di uno degli anni compresi dal 1957 al 1962, periodo in cui era in vigore il comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 1047 del 1957, pur se presenti anagraficamente sullo stato di famiglia, non sono stati attribuiti i contributi relativi al periodo dello stesso anno nel corso del quale hanno svolto effettiva attività;

che questo, soprattutto in relazione al raggiungimento dei requisiti necessari all'ottenimento del diritto alla pensione di anzianità, crea uno stato di inaccettabile sperequazione;

che, infatti, non tutti gli ex militari iscritti nel periodo 1957-61 alla assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gestione CD/CM hanno avuto uguale trattamento:

a) a coloro che, pur avendo svolto il servizio militare per un lungo periodo dell'anno solare, erano a casa al 31 dicembre è stata attribuita la contribuzione per l'intero anno;

b) coloro che sono andati sotto le armi in un qualsiasi mese dell'anno prima di settembre hanno ottenuto la pensione di anzianità, con alcuni mesi in meno di arretrati;

c) coloro che non hanno dichiarato di aver effettuato il servizio militare nel periodo 1957-1961, e l'INPS non lo ha accertato presso il distretto militare, godono regolarmente della pensione di anzianità;

d) coloro, invece, che risulta abbiano iniziato il servizio militare da settembre di un qualsiasi anno nel quinquennio 1957-1961 non otterranno, a causa del blocco, la pensione di anzianità fin dopo il 1º gennaio 1994;

che in questo ultimo caso la situazione si aggrava se si considera che la maggioranza ha effettuato il riscatto ai sensi della legge n. 233 del 1990, con esborsi sino a 12-18 milioni di lire;

che per taluni ne consegue, quindi, un danno economico fra la mancata riscossione della pensione ed il versamento effettuato di circa 30 milioni;

che secondo le più recenti interpretazioni dell'INPS, nonostante le circolari n. 21 del 18 marzo 1993 e n. 1734 del 21 aprile 1993 dello SCAU, l'Istituto di previdenza, a differenza di quanto è avvenuto per i mezzadri, i coloni e per quanti hanno contratto matrimonio, non riconosce agli ex militari l'assicurazione per i periodi di effettivo lavoro e propone allo SCAU, in contrasto con la circolare n. 21 dello stesso SCAU, la cancellazione retroattiva dei soggetti interessati, pur in presenza della obbligatorietà dell'iscrizione anche per i periodi dell'anno in cui gli interessati non erano in servizio di leva (articolo 1 della legge n. 1047 del 1957);

che il legislatore ha ritenuto di porre fine alla anomala situazione con l'articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 62;

che, ciò nonostante, la direzione dell'INPS non ha ancora adottato le conseguenti iniziative ritenendo non sufficientemente chiara la nuova norma di legge per la quale, essendo la discussione sostanziale avvenuta in Commissione lavoro e non in Aula e, per quanto concerne il Senato, alla presenza dell'attuale Ministro del lavoro ed allora Presidente della Commissione e del Sottosegretario onorevole Principe, non sono emerse in sede parlamentare sufficienti informazioni in merito;

che non ha avuto esito, finora, la interrogazione 3-00525 del 22 aprile 1993, presentata, oltre che dallo scrivente, dai colleghi Coviello, Daniele Galdi, Magliocchetti, Manfroi, Meriggi, Paire, Rabino, Scheda e Stefanelli, appartenenti ai vari Gruppi presenti in Commissione lavoro, che hanno partecipato al dibattito, condiviso le motivazioni illustrate dal relatore ed approvato alla unanimità l'articolo 4-ter,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo affinché i propositi dei legislatori e le attese degli interessati possano trovare le adeguate risposte.

(3-00606)

Poichè non si fanno osservazioni le due interrogazioni verranno svolte congiuntamente.

**PRINCIPE**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le questioni interpretative sorte in fase di applicazione dell'articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63, sono destinate ad essere superate.

Infatti secondo il Ministero la *ratio* della norma è quella di consentire il riconoscimento di periodi lavorativi prestati in agricoltura anche se inferiori all'anno, per il periodo 1957-1961, semprechè siano coperti da una qualsivoglia forma di contribuzione, sia essa volontaria, figurativa o conseguente al riscatto ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

In tal senso il Ministero sta predisponendo le opportune direttive da impartire agli Istituti previdenziali interessati.

L'orientamento interpretativo accolto consente di ovviare agli inconvenienti connessi all'applicazione della legge n. 1047 del 1957. Tale provvedimento legislativo, come è noto, anche successivamente alla sua modifica intervenuta nel 1963, ha determinato riflessi negativi sulle posizioni previdenziali dei lavoratori agricoli non presenti nel nucleo familiare di leva.

Perciò l'intervento correttivo appare doveroso al fine di non penalizzare i lavoratori che abbiano prestato servizio militare e che, ovviamente, non debbono subire alcuna conseguenza per avere assolto agli obblighi di leva.

CARLOTTO. Se ho inteso in modo esatto, la risposta del Sottosegretario fornisce elementi di adeguata chiarezza alla situazione. Infatti, da parte del Ministero c'è la volontà di emanare direttive agli istituti previdenziali interessati che consentiranno di risolvere la questione. Si tratta di un problema che conosciamo in quanto è stato già dibattuto in Commissione e, proprio per ovviare alla situazione anomala, era stato proposto un emendamento, poi approvato, alla legge 17 marzo 1993, n. 6. Pertanto, mi dichiaro soddisfatto ed auspico che le direttive preannunciate possano essere trasmesse in tempi brevi agli enti interessati.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOLESSA MARISA NUDDA**

